

**L'Aquila,**

ANCE TERAMO-  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI  
EDILI E COMPLEMENTARI  
VIA LUIGI BRIGIOTTI 12  
64100 TERAMO (TE)

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 915-1/2018**  
**Associazione/Ordine ANCE TERAMO- ASSOCIAZIONE**  
**COSTRUTTORI EDILI E COMPLEMENTARI**  
**Codice Fiscale 92004310675**  
**Istanza presentata il 10/10/2018**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 14 del DL n. 63 del 2013 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Associazione istante richiama, in premessa, le circolari di questa Agenzia n. 11/E e 17/E del 2018, in cui è stata definita la platea dei soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito d'imposta derivante dagli interventi edilizi denominati "ecobonus e sismabonus", ossia:

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti).

La stessa circolare 11/E ha evidenziato che per altri soggetti privati debbono intendersi "i soggetti diversi dai fornitori, semprechè collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione".

La successiva circolare n. 17/E ha chiarito che il collegamento con i lavori di esecuzione degli interventi agevolati ai fini della cessione è assicurata:

- dalle imprese aderenti ad un consorzio o ad una rete d'impresa, delle quali fa parte l'impresa esecutrice degli stessi interventi;
- dai sub-appaltatori incaricati dall'impresa principale;
- da imprese, parti di un unico contratto d'appalto, ancorchè non eseguano lavorazioni che danno diritto alla detrazione.

In ordine alla definizione di "altri soggetti privati", a favore dei quali è possibile effettuare la cessione, l'Associazione istante chiede di conoscere il parere della scrivente nell'ipotesi in cui il soggetto, primo o secondo cessionario del credito d'imposta, sia un soggetto, organizzato in forma autonoma o societaria, che svolge il ruolo di consulente nell'ambito del rapporto che ha dato origine alla cessione, incaricato dall'appaltatore.

La consulenza può riguardare più nello specifico:

- a) la fattibilità degli interventi di eco e sisma bonus;
- b) aspetti progettuali, relazioni ante, durante e post interventi, diagnosi energetica, studi di fattibilità con analisi tecnico-economica, analisi del livello di rischio; anche al fine di assicurare la rispondenza delle opere agli standard previsti dalla legge per la determinazione dell'intensità della detrazione;
- c) il profilo commerciale come la definizione dei modelli di presentazione dell'iniziativa, individuazione dei parametri del cliente, la ricerca, il procacciamento del cliente, la negoziazione dell'offerta, l'ottimizzazione dei modelli contrattuali, l'assistenza alla formalizzazione del contratto, l'esecuzione dell'offerta commerciale;
- d) il controllo degli atti condominiali funzionali alla cessione del credito d'imposta, l'assistenza alla cessione del credito, il controllo del contratto di cessione e degli atti

comunque connessi o collegati allo stesso atto di cessione.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante non prospetta soluzioni.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In premessa, si rammenta che gli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono, tra l'altro, che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017, inoltre, sono state disciplinate le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito in commento.

In particolare, nella citata circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla credibilità dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, che per "soggetti privati" cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A titolo esemplificativo, la detrazione potrà essere, dunque,

ceduta, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, precisato che:

- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento sussiste, altresì, nell'ipotesi in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili; in detta ipotesi, dunque, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola. Resta fermo che l'ammontare della detrazione che genera il credito cedibile si determina esclusivamente con riguardo alle spese sostenute per la realizzazione dei soli interventi per i quali è prevista la cessione;
- coerentemente con i chiarimenti già resi nella citata circolare n. 11/E del 2018, per le cessioni effettuate a soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese;
- il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere

valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

Tutto ciò premesso, è opportuno inoltre richiamare, in questa sede, anche il parere espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, con riferimento alla individuazione degli "altri soggetti privati", nel proprio parere, la Ragioneria ha precisato che la ratio che sottende all'introduzione della misura in oggetto, è di evitare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili con possibili impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. La ragioneria Generale dello Stato ha cioè asserito che la cedibilità illimitata dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Dunque, per dare seguito al parere fornito dalla Ragioneria Generale, in adesione a tale indirizzo, l'Agenzia è poi intervenuta con la già citata Circolare 11/E del 2018.

Tutto ciò detto, può affermarsi che, alla base dell'interpretazione fornita dai documenti di prassi relativamente all'individuazione dei possibili cessionari del credito, emerge l'esigenza di limitare il trasferimento del credito in argomento ai soli soggetti che possano avere un obiettivo collegamento con il rapporto da cui origina la detrazione, senza che la cessione in argomento si trasformi in via di fatto in uno strumento finanziario negoziabile di generale circolazione dei predetti crediti.

Alla luce di ciò, per quanto attiene ai quesiti posti dall'Ente istante, si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (ossia con l'intervento edilizio) si possa ravvisare laddove la prestazione di consulenza - fornita da soggetto incaricato dall'appaltatore, indipendentemente che sia il primo o il secondo cessionario del credito d'imposta, o che sia organizzato in forma autonoma o societaria - sia ricollegabile, in concreto, all'intervento edilizio di ristrutturazione e non solo astrattamente riconducibile al medesimo.

Nel caso in esame, a parere della scrivente, il predetto collegamento può ravvisarsi nelle fattispecie indicate ai punti a) e b) del quesito (studi di fattibilità degli interventi

nonché aspetti progettuali, relazioni ante, durante e post interventi, diagnosi energetica, analisi del livello di rischio e quant'altro), trattandosi di consulenze tecniche, a condizione, tuttavia, che le stesse siano relative all'intervento edilizio in concreto realizzato. Tale collegamento, nel senso delineato dalla citata prassi, non sembra ravvisarsi, invece, nelle fattispecie riportate ai punti c) e d) del quesito, trattandosi di consulenze in ambito commerciale/amministrativo, relative ad aspetti non riferibili all'intervento edilizio vero e proprio. Peraltro, si osserva che alcune delle attività da ultimo citate (quali ad esempio, la definizione dei modelli di presentazione dell'iniziativa, l'individuazione dei parametri del cliente, la ricerca, il procacciamento del cliente, la negoziazione dell'offerta, l'ottimizzazione dei modelli contrattuali) sembrano riguardare più genericamente attività di ricerca di mercato e, come tali, non direttamente connesse all'intervento edilizio.

**Il Funzionario delegato (responsabile del  
procedimento)\***

**\*firma su delega prot. n. 23431 del 20 novembre 2018  
del Direttore Regionale Margherita Maria Calabrò**

**Alessandro Di Giamberardino**

**(firmato digitalmente)**